

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 25362/2026
Roma, lì, 06/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente -
PAOLA MASI
GIORGIO POSCIA
CARMINE RUSSO - Relatore -
CLAUDIA TERRACINA

Sent. n. sez. 2764/2026
CC - 18/06/2026
R.G.N. 12559/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 20/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [REDACTED] che deve espiare la pena di 1 anno, 9 mesi e 18 giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 cod. pen.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha rilevato che il 17 settembre 2023 il condannato ha commesso un ulteriore reato (omicidio in danno di un connazionale) da cui è stato assolto per mancanza di imputabilità con applicazione di una misura di sicurezza della libertà vigilata); la gravità del fatto, la circostanza che lo stesso sia stato commesso in data recente, la

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: CARMINE RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 342436716b0de0c9



mananza di consapevolezza del disvalore sociale di quanto commesso da parte dell'autore del reato evidenziano, a giudizio del Tribunale, l'esistenza di un profilo di pericolosità accentuata del condannato ostativo alla concessione della misura.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce vizio della motivazione perché l'ordinanza ha motivato il rigetto dell'istanza con la commissione recente, da parte del condannato, di un reato, con riferimento al quale, però, non può essere mosso al ricorrente nessun rimprovero di colpevolezza, atteso che lo stesso ne è stato prosciolto per incapacità di intendere e di volere.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione perché l'ordinanza ha motivato il rigetto dell'istanza con la mancanza nel condannato di un percorso di resipiscenza, che, però, non si può pretendere da un soggetto affetto da malattie psichiatriche, e che comunque è in contrasto con quanto scrive la relazione dell'assistente sociale che dà atto della buona consapevolezza della patologia e del rammarico per il male arrecato alla moglie.

Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione perché il Tribunale ha ignorato la relazione dei servizi sociali che si concludeva con una prognosi positiva sull'espletamento della misura perché lo stato psichico del condannato era in corso di miglioramento.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attaccano tutti il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla concessione della misura alternativa, è inammissibile.

1. Il ricorso deduce, anzitutto, che l'ordinanza è viziata perché non può essere mosso al ricorrente nessun rimprovero di colpevolezza per l'omicidio commesso il 17 settembre 2023, atteso che da tale reato il ricorrente è stato prosciolto per incapacità totale di intendere e di volere.

L'argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha valorizzato la commissione



di tale ulteriore reato, diverso e più recente rispetto a quelli in espiazione, non sotto il profilo della rimproverabilità della condotta, ma sotto quello della pericolosità del condannato.

Si tratta di una valutazione coerente con il contenuto della norma attributiva del potere del Tribunale di sorveglianza di decidere sulla concessione o meno dell'affidamento in prova, che è subordinato alla inesistenza di un pericolo di recidiva nel corso dell'esecuzione della misura ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) ed alla circostanza che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo", ibidem).

Per di più, si tratta di una valutazione che trova conferma, e non smentita, nell'esito del processo penale per l'omicidio del 17 settembre 2023, perché la circostanza che il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere sia stato affiancato dall'applicazione, a carico del ricorrente, di una misura di sicurezza che, a quanto si legge in ricorso, è in essere dal 17 luglio 2024, sta a significare che nei confronti del ricorrente il giudizio di pericolosità attuale è stato formulato anche dall'autorità giurisdizionale che ha valutato tale ulteriore vicenda processuale.

Il ricorso deduce anche che la motivazione del rigetto sarebbe contraddittoria anche perché lo stesso Tribunale riconosce che il percorso riabilitativo in atto sta producendo risultati ed allora non si comprenderebbe perché lo stesso non possa proseguire.

L'argomento è manifestamente infondato, perché le due affermazioni non sono tra di loro in contrasto, atteso che il giudizio di pericolosità del ricorrente e di pericolo di recidiva qualora l'espiazione avvenga nella misura alternativa richiesta non è in contrasto con il riconoscimento dell'utilità di un percorso riabilitativo quale quello in atto, ma impone soltanto che lo stesso debba proseguire mediante forme che garantiscano di più le esigenze di sicurezza contro i comportamenti del condannato.

Il ricorso deduce, ancora, non si potrebbe pretendere la resipiscenza da un soggetto affetto da malattie psichiatriche, e che comunque quanto affermato sul punto nella motivazione dell'ordinanza impugnata è in contrasto con quanto scrive la relazione dell'assistente sociale che dà atto della buona consapevolezza da parte del condannato delle patologie che lo affliggono e del rammarico per il male arrecato alla moglie.

L'argomento è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logico della decisione, la cui prognosi circa il "pericolo che egli commetta altri reati" di cui al secondo comma dell'art. 47 citato è retta adeguatamente anche con il riferimento all'omicidio commesso dal ricorrente in



data recente, fatto da cui in modo non illogico è stata ricavata la prognosi di pericolosità accentuata che ha indotto il Tribunale a denegare la concessione di una misura così ampia quale quella richiesta.

Il ricorso deduce, da ultimo, che il Tribunale ha ignorato la relazione dei servizi sociali che si concludeva con una prognosi positiva sull'espletamento della misura perchè lo stato psichico del condannato era in corso di miglioramento.

L'argomento è inammissibile, perché si risolve in una riproposizione dell'argomento già sopra scrutinato nelle forme della contraddittorietà della motivazione.

2. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/06/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

